



Corso Vittorio Emanuele II 233/A - Torino
Tel. e Fax 011/7497780
e-mail: luciaannamattalia@studiomattalia.it
sito: www.studiomattalia.it

ottobre 2015

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di ottobre	pag.	2
Compensazione dei crediti certificati verso la P.A. con ruoli notificati entro il 31 dicembre 2014	pag.	3
Acconto Imu terreni in scadenza al 30 ottobre	pag.	4
Senza sanzioni i pagamenti rateali proseguiti dagli eredi	pag.	5
L'invio delle spese sanitarie per la compilazione del modello 730: il nuovo adempimento	pag.	6

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 ottobre al 15 novembre 2015	pag.	8
--	------	---

Informative e news per la clientela di studio

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Comunicazione del luogo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in risposta ad un interpello specificando che nel caso di conservazione in modalità elettronica delle fatture, il contribuente non è tenuto a comunicare mediante il modello AA7/10 o AA9/12 all'Agenzia delle Entrate il nominativo del conservatore, qualora soggetto diverso dal depositario delle scritture contabili, purché in caso di accesso i verificatori siano messi nelle condizioni di visionare presso la sede del contribuente ovvero del depositario la documentazione fiscale che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture elettroniche. Gli estremi identificativi del soggetto che si occupa della conservazione decennale sono già presenti nel manuale della conservazione. È, pertanto, sufficiente in tali casi la comunicazione mediante il modello Unico con la compilazione del rigo RS140, codice 1.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.81, 25/09/2015)

VOLUNTARY DISCLOSURE

Differimento dei termini per la presentazione dell'istanza di adesione al 30 novembre 2015

Il termine per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero è stato prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015. Il Decreto Legge, varato a poche ore dalla chiusura dei termini previsti dalla Legge 186/2014 ha allungato al 31 dicembre 2016 il tempo riservato all'Agenzia delle Entrate per scrutinare le pratiche, con l'obbligo di dovere trattare unitariamente le istanze e di liquidarle contestualmente (evitando, pertanto, che siano liquidate separatamente singole annualità per i contribuenti in momenti diversi). Viene, inoltre, nuovamente chiarito che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull'applicazione dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007, in materia di contrasto al riciclaggio.

(Consiglio dei Ministri, Decreto Legge, 29/09/2015)

REDDITOMETRO

Aggiornati gli indici di capacità contributiva per la ricostruzione sintetica del reddito

Come previsto dall'articolo 38 del D.P.R. 600/1973 i beni e i servizi individuati che determinano la capacità di spesa dei contribuenti sono aggiornati con periodicità biennale da un decreto del Mef. In particolare, il decreto del 16 settembre 2015 individua le regole applicative dello strumento accertativo per i periodi di imposta 2011 e 2012. Il decreto del 24 dicembre 2012 aveva delineato il *modus operandi* per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 2009 e 2010. Tra le novità più importanti figura il tramonto definitivo delle spese Istat: a dichiarare l'illegittimità dell'utilizzo delle spese Istat era stato il Garante della Privacy che, con il parere del 21 novembre 2013 sul nuovo strumento di accertamento, aveva vietato all'Agenzia delle Entrate di utilizzare le medie Istat nella ricostruzione del reddito dei contribuenti.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 16/09/2015, G.U. n.223 del 25/09/2015)

**Oggetto: COMPENSAZIONE DEI CREDITI CERTIFICATI VERSO LA P.A. CON RUOLI NOTIFICATI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014**

Il Decreto Ministeriale del 13 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. 176 del 31 luglio 2015 ha esteso al 31 dicembre 2014 il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensabilità delle stesse anche nel 2015, seppur scadute, con i crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti oggetto di certificazione rilasciata dall'ente debitore e richiesta mediante la Piattaforma telematica PCC. Requisito obbligatorio per effettuare la compensazione del ruolo è che lo stesso sia pari o inferiore al credito certificato e che quest'ultimo non sia stato oggetto di cessione ad un istituto di credito.

All'impresa che si abilita alla Piattaforma PCC (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) viene concessa la possibilità di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura relativamente alla quale l'ufficio pubblico competente dovrà valorizzare le informazioni connesse con le singole fasi di vita del credito commerciale (è in ogni caso possibile che i dati della fattura siano stati già caricati dall'ente pubblico debitore). I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che non è conosciuta dai fornitori se non tramite l'accesso alla Piattaforma. Sia le fatture "cartacee" sia le fatture "elettroniche" emesse sono monitorate sulla Piattaforma PCC.

Le imprese/lavoratori autonomi che vantano crediti nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono "riscuoterli" immediatamente compensandoli con debiti derivanti da cartelle notificate entro il 31 dicembre 2014. I crediti possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2014 e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l'istanza di certificazione degli stessi. L'Ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore, con l'indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica. Si ricorda che la certificazione non può essere richiesta agli Enti locali commissariati, agli Organi costituzionali, agli Enti pubblici economici, alle società a partecipazione pubblica.

Per effettuare la compensazione con un ruolo notificato entro il 31 dicembre 2014, la certificazione andrà presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea ovvero andranno presentati in Equitalia il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l'attestazione di pagamento. Il credito verso l'ente pubblico utilizzato parzialmente per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata.

Oggetto: ACCONTO IMU TERRENI IN SCADENZA AL 30 OTTOBRE

Entro il prossimo **30 ottobre 2015** sono chiamati al pagamento i contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'acconto Imu relativo ai terreni entro lo scorso 16 giugno: per tali soggetti è ammessa una sorta di sanatoria che consente di versare quanto dovuto senza sanzioni né interessi.

La proroga

A seguito dell'approvazione del D.L. 4/2015 si è creata una certa confusione circa le modalità di versamento dell'imposta municipale dovuta sui terreni agricoli; tale provvedimento, infatti;

- ha ridisegnato la disciplina riguardante l'esclusione da Imu prevista per i terreni montani, disciplina che oggi interessa solo i terreni ubicati in determinati Comuni e in base all'utilizzo che di essi ne viene fatto;
- ha introdotto una detrazione di 200 euro a favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) che coltivano i terreni in comuni di "collina svantaggiata". Queste novità sono state oggetto di chiarimento da parte del Mef solo lo scorso 28 maggio, quindi a ridosso della scadenza dell'acconto.

Tale disciplina, peraltro, è bene segnalarlo, è stata oggetto di numerosi ricorsi al TAR per contestare la regolarità nella nuova definizione di terreni agricoli esenti: il tribunale amministrativo comunque non si è ancora espresso sul punto.

Al fine di mitigare il problema, il Legislatore nell'ambito del decreto sugli enti locali convertito a fine luglio ha previsto una disciplina per sanare l'omesso versamento in acconto; l'articolo 8, comma 13-bis del D.L. 78/2015 (introdotto in sede di conversione) ha previsto che *"Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13, D.Lgs. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015."*

Va evidenziato, quindi che quella prevista al prossimo 30 ottobre non è affatto una sanatoria generalizzata per chi non avesse pagato l'acconto 2015, ma interessa solo i terreni agricoli; le irregolarità riguardanti gli altri immobili dovranno essere trattate con l'ordinario strumento del ravvedimento operoso.

SENZA SANZIONI I PAGAMENTI RATEALI PROSEGUITI DAGLI EREDI

Con la **circolare n.29/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha fornito utili indicazioni per tutte quelle situazioni nelle quali gli eredi di un contribuente si trovino, in caso di accettazione dell'eredità, a dover proseguire il pagamento rateale promosso dal *de cuius*.

Se è infatti pacifico che le obbligazioni relative al pagamento delle sanzioni amministrativo-tributarie non sono trasmissibili agli eredi (principio di intrasmissibilità sancito dall'articolo 8, D.Lgs. 472/1997), alcuni dubbi erano sorti in merito all'applicabilità di tale concetto nelle ipotesi in cui il decesso del contribuente fosse intervenuto mentre era in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitorio dell'accertamento (ad esempio acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell'invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) ovvero degli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale). Allo stesso modo era dubbio il caso della trasmissibilità con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Sul tema interviene come detto l'agenzia delle entrate precisando che:

- qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle residue rate ancora da versare, la competente struttura non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione;
- è altresì escluso il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione;
- anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente, che, per quanto sopra precisato, dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi, può trovare applicazione la regola generale di cui all'articolo 65, D.P.R. 600/1973 che prevede la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa;
- è facoltà degli eredi estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.

Sotto il profilo metodologico, quindi, una volta che l'Ufficio acquisisce la notizia del decesso del debitore direttamente o su comunicazione degli eredi, provvederà a predisporre e comunicare alle parti interessate il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul *de cuius*.

Restano ovviamente a carico degli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dai medesimi dopo la morte del *de cuius*.

L'INVIO DELLE SPESE SANITARIE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730: IL NUOVO ADEMPIMENTO

Il Mef con il Decreto 31 luglio 2015 ha reso note le modalità relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ossia, il nuovo adempimento stabilito dal comma 3 dell'articolo 3, D.Lgs. 175/2014, in base al quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 3, i soggetti interessati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono rispettivamente:

- a) le farmacie pubbliche e private;
- b) le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- c) i medici e odontoiatri.

Come indicato nell'allegato A del citato decreto, le prestazioni oggetto di comunicazione si differenziano a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria. In particolare, rientrano tra le prestazioni oggetto di comunicazione quanto di seguito riportato:

Soggetto obbligato alla comunicazione	Tipologia di prestazione oggetto di comunicazione
a) Farmacie pubbliche e private	<ul style="list-style-type: none">• <i>ticket</i> (quota fissa e/o differenza con generico);• acquisto o affitto di protesi sanitarie;• acquisto di medicinali;• spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);• altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, <i>test</i> per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.);• altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
b) Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN	<ul style="list-style-type: none">• <i>ticket</i> (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto);• spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;• visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;• intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;• protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate);• prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti;• ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort;• spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;• visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;• cure termali, previa prescrizione medica;• altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
c) Medici e odontoiatri	<ul style="list-style-type: none">• spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;• visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e

	strumentali; <ul style="list-style-type: none"> ● prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica; ● interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; ● certificazioni mediche; ● altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
--	--

Come emerge dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015, per ciascuna spesa o rimborso i **dati da comunicare** al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3 D.Lgs. 175/2014;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso

Per quanto concerne la **tempistica di trasmissione**, si fa presente che la stessa deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa da parte del contribuente.

Per l’anno 2015, le spese oggetto di monitoraggio sono quelle sostenute a partire dalla data del 1° ottobre 2015, con il conseguente obbligo di comunicazione **entro il 31 gennaio 2016** in relazione alle spese sanitarie sostenute a decorrere da tale data e fino al 31 dicembre 2015.

Come precisato dal Mef nel citato Decreto, i dati possono essere trasmessi anche tramite le associazioni di categoria e i soggetti terzi abilitati all’invio telematico.

A tal fine, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, è necessaria una specifica abilitazione al Mef per l’invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante.

La comunicazione delle spese richiede, però, ancora una serie di passaggi propedeutici all’operazione. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria l’elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici per consentire il rilascio agli interessati della necessaria abilitazione ai servizi telematici del STS.

L’elenco a tutt’oggi non è stato trasmesso. Pertanto, anche se il decreto del Mef ha approvato le specifiche tecniche, l’operazione di trasmissione delle spese mediche non è concretamente possibile.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

16 ottobre	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione (I rata al 16/6 o 6/7) Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la quinta rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non trovano applicazione gli studi di settore con pagamento con maggiorazione (I rata al 16/7) Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p>
16 ottobre	<p>Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione (I rata 20/8) Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8, versano entro oggi la terza rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove</p>

dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati senza maggiorazione (I rata 16/6 o 6/7)

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la quinta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino applicazione gli studi di settore con pagamento maggiorato (I rata al 16/7)

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali trovino applicazione gli studi di settore pagamento maggiorato (I rata al 20/8)

Entro oggi le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8 versano oggi la terza rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con pagamento non maggiorato (I rata 16/6 o 6/7)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quinta rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato (I rata 16/7)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quarta rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15.

16
ottobre

Soggetti Ires per i quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato (I rata 20/8)

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della terza rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il

	<p>versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la ottava rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.</p>
<p>26 ottobre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.</p>
<p>30 ottobre</p>	<p>Beni ai soci Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nell'anno 2014. L'obbligo di comunicazione può essere assolto,</p>

in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

Finanziamenti all'impresa

Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2014 finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.

Imu terreni agricoli

Scade oggi il versamento, senza interessi e sanzioni, della prima rata dell'Imu agricola 2015 prorogata, solo per i terreni agricoli, dalla data originaria del 16 giugno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.